



COMUNE DI VIGEVANO

REGOLAMENTO CIMITERIALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 106 del 30/11/1999
Modificato con deliberazione di C.C. n. 58 del 15/07/2002
Modificato con deliberazione di C.C. n. 21 del 14/02/2005
Modificato con deliberazione di C.C. n. 69 del 4/12/2006
Modificato con deliberazione di C.C. n. 31 del 17/04/2007
Modificato con deliberazione di C.C. n. 55 dall'08/09/2008
Modificato con deliberazione di C.C. n. 47 del 27/06/2012
Modificato con deliberazione di C.C. n. 16 del 26/04/2018

SOMMARIO

TITOLO I – Disposizioni generali

- Articolo 1 – Oggetto
- Articolo 2 – Competenze
- Articolo 3 – Responsabilità
- Articolo 4 – Atti a disposizione del pubblico

TITOLO II – Strutture e Servizi mortuari

- Articolo 5 – Ammissione nelle strutture cimiteriali
- Articolo 6 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 7 – Servizio di accettazione salme, registrazione delle sepolture

TITOLO III – Norme di Polizia Mortuaria

- Articolo 8 – Feretri
- Articolo 9 – Fornitura gratuita di feretri
- Articolo 10 – Chiusura del feretro e verifica
- Articolo 11 – Piastrina di riconoscimento
- Articolo 12 – Gestione del Servizio di Trasporto
- Articolo 13 – Trasporti funebri
- Articolo 14 – Svolgimento del funerale
- Articolo 14 bis – Operazioni di estumulazione ordinaria

TITOLO IV – Concessioni cimiteriali – sepolture private

- Articolo 15 – Cimiteri e sepolture gratuite
- Articolo 16 – Sepolture private
- Articolo 17 – Durata delle concessioni di tombe di famiglia
- Articolo 18 – Diritto alla sepoltura
- Articolo 19 – Domande
- Articolo 20 – Ordine di accoglimento delle domande
- Articolo 21 – Non commerciabilità
- Articolo 22 – Proroga di concessione di tombe di famiglia
- Articolo 23 – Durata delle concessioni anteriori al 10/02/1977
- Articolo 24 – Concessioni e spese
- Articolo 25 – Manutenzione della sepoltura
- Articolo 26 – Recupero a favore del Comune

- Articolo 27 – Rinuncia di un contitolare
- Articolo 28 – Decadenza della concessione e revoca
- Articolo 29 – Area
- Articolo 30 – Tumulazione plurima
- Articolo 31 – Cessazione della sepoltura
- Articolo 32 – Opere di pregio artistico o storico
- Articolo 33 – Canone per l'uso di Monumenti di proprietà comunale
- Articolo 34 – Segnalazione di scadenza delle sepolture

TITOLO V – Concessioni cimiteriali – colombari

- Articolo 35 – Colombari
- Articolo 36 – Durata delle concessioni dei colombari
- Articolo 37 – Criteri concessioni dei colombari
- Articolo 38 – Scadenza delle concessioni

TITOLO VI – Concessioni cimiteriali – cellette ossario – sepolture fuori dai Cimiteri

- Articolo 39 – Cellette ossario
- Articolo 40 – Nominatività delle concessioni
- Articolo 41 – Rinuncia
- Articolo 42 – Sepolture fuori dai cimiteri
- Articolo 43 – Tumulazioni privilegiate

TITOLO VII – Inumazioni

- Articolo 44 – Campi comuni

TITOLO VIII – Opere

- Articolo 45 – Dimensioni delle opere
- Articolo 46 – Progetti
- Articolo 47 – Comunicazione inizio lavori
- Articolo 48 – Divieto di cantiere e asportazione rottami
- Articolo 49 – Opere nei campi comuni
- Articolo 50 – Ornamenti
- Articolo 51 – Opere non regolari

TITOLO IX – Ditte edili ammesse a lavorare nei Cimiteri

- Articolo 52 – Requisiti richiesti
- Articolo 53 – Lavori connessi alla tumulazione ed estumulazione

TITOLO X – Piano Cimiteriale

- Articolo 54 – Piano cimiteriale

TITOLO XI – Polizia Cimiteriale

Articolo 55 – Divieto di ingresso

Articolo 56 – Illuminazione

TITOLO XII – Disposizioni finali

Articolo 57 – Disciplina transitoria

Articolo 58 – Sanzioni

Articolo 59 - Rinvio

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto –

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, del Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali (allegato al DGR n. 18111 del 9/7/04), disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini in attuazione degli articoli 9, comma 5, e 10, comma 1, della legge regionale 18/11/2003 n. 22.

ARTICOLO 2 – Competenze –

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo.
2. Il Comune può affidare a terzi la gestione e la manutenzione del Cimitero secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 della Legge regionale e nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per soggetto gestore si intende il Comune che cura la gestione e la manutenzione in economia diretta, ovvero l'affidatario terzo di cui al comma 2.
4. L'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri spettano al Comune che si avvale dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per gli aspetti igienico sanitari e della Polizia Locale per quelli legati alla sicurezza degli utenti.

ARTICOLO 3 – Responsabilità –

1. Il gestore cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente o per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

ARTICOLO 4 – Atti a disposizione del pubblico –

1. Presso gli uffici del Cimitero è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990, l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione e quelle disponibili, oltre ad ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;

- b) copia del presente Regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle tombe la cui concessione è in scadenza.

TITOLO II - STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI

ARTICOLO 5 – Ammissione nelle strutture cimiteriali –

1. Nei Cimiteri sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti di fenomeni cadaverici, trasformativi e conservativi, le ceneri nei casi di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), della legge Regionale.

2. Con apposita ordinanza del Sindaco sono regolamentati:

- a) l'orario di apertura ai cimiteri e delle strutture necroscopiche cimiteriali;
- b) la disciplina di ingresso a tali strutture;
- c) ogni altra norma relativa a particolari divieti;
- d) riti funebri.

ARTICOLO 6 – Servizi gratuiti e a pagamento –

L'inumazione, la tumulazione e la cremazione dei cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente.

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge, o indicati nel Regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale;
- b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- c) l'uso delle celle frigorifere presso il deposito di osservazione o l'obitorio e presso la Camera Mortuaria del Cimitero;
- d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, di cui al successivo art. 12;
- e) l'inumazione dei feti;
- f) la deposizione di ossa in ossario comune;
- g) il feretro(cassa) delle salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, previa segnalazione motivata dell'indigenza, da parte dei competenti servizi comunali, sempre che non vi siano persone o Enti e Istituzioni che se ne facciano carico;

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dagli organi competenti.

ARTICOLO 7 – Servizio di accettazione salme, registrazione delle sepolture.

1 Il gestore del Cimitero, per ogni ingresso di cadavere, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici, trasformativi e conservativi, ossa, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento, l'iscrizione

cronologica, in apposito registro, anche di natura informatica, secondo le modalità stabilite col Decreto del Direttore Generale della competente Direzione Regionale di cui all'art. 10, comma 2, lettera b, della Legge regionale.

2. Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal Cimitero, o affidamento ai familiari, la registrazione avviene su un registro, tenuto, presso il Comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione, con le modalità di cui al comma 1.

TITOLO III - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

ARTICOLO 8 – Feretri –

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dalla legge vigente in materia.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali, ovvero decentemente avvolta in lenzuola.
3. In ciascun feretro non si possono racchiudere che una sola salma fatto salvo madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
4. I requisiti delle casse sono stabiliti dall'art. 30 del DPR 285/90.

Il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva diffusa vengono effettuati in duplice cassa. Nel caso in cui la salma sia destinata all'inumazione, sempre che il trasporto avvenga nell'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero, a norma dell'art. 24 del DPR 285/90 non si applicano le disposizioni dell'art. 25 del DPR 285/90.

ARTICOLO 9 – Fornitura gratuita di feretri –

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dai competenti uffici comunali.

ARTICOLO 10 – Chiusura del feretro e verifica –

La chiusura del feretro è eseguita da personale debitamente addestrato. In ogni caso è effettuata dopo il rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura. Chi provvede alla chiusura deve verificare l'identità del cadavere, la rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/90, nonché, in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli articoli 18 e 25 e infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, quando previsto, eseguito dal personale a ciò delegato dall'Azienda Sanitaria Locale.

ARTICOLO 11 – Piastrina di riconoscimento –

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ARTICOLO 12 - Gestione del servizio di trasporto -

Il servizio di trasporto può essere svolto nel Comune da ciascun soggetto, congiuntamente titolare, delle autorizzazioni del commercio per la vendita di articoli funerari e della licenza di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza del 1931, preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Regionale.

Le imprese esercenti il servizio di trasporto salme devono :

- a) essere in possesso dell'autorizzazione al commercio per la vendita di articoli funerari e dell'autorizzazione per agenzia di onoranze funebri di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza 18/6/1931, n. 773;
- b) assumere tutte le spese, i rischi e le responsabilità loro derivanti da detto servizio;
- c) garantire la continuità di tale servizio pubblico anche in caso di epidemia o mortalità eccezionale;
- d) segnalare al Comune il nominativo del proprio rappresentante quale responsabile della gestione del servizio, oltre che un recapito od agenzia per comunicazioni, chiamate e quant'altro possa occorrere;
- e) esporre il listino dei prezzi di tutte le prestazioni funebri offerte e del costo del trasporto delle salme, in modo ampiamente visibile all'utenza, in analogia a quanto previsto dall'art. 120 del T.U. 18/6/1931, n. 773 e fornire copia al Comune per la sua esposizione all'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici;
- f) adibire al servizio personale dipendente dell'impresa esercente il Servizio di Trasporto Onoranze Funebri in numero non inferiore a quattro;
- g) fornire informazioni chiare e complete relativamente ai servizi prestati, illustrare al committente le eventuali tipologie a disposizione e sottoporre i prezzi relativi senza influenzarne le scelte;
- h) informare dettagliatamente l'utenza circa il disbrigo delle pratiche amministrative relative al decesso;
- i) effettuare una pubblicità chiara e semplice con esclusione di qualsiasi forma sensazionale, mendace ed indecorosa;
- j) trattare con gli interessati al funerale, per presentare i propri servizi, solo a mezzo dei responsabili, loro rappresentanti e/o personale dipendente qualificato;
- k) non utilizzare personale estraneo all'impresa e non corrispondere mance o compensi a terzi al fine di acquisire funerali;
- l) negoziare gli affari esclusivamente nelle sede dell'impresa salvo diversa ed esplicita richiesta del committente.

Ai sensi dell'art. 19 del DPR 10/9/1990 n. 285 le ditte che svolgono il trasporto sono tenute al pagamento di un diritto fisso nella misura stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune può richiedere agli esercenti l'attività funebre, dallo stesso autorizzati, di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

- a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci,

con mezzi propri, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento ed in esenzione da qualunque diritto.

ARTICOLO 13 – Trasporti funebri –

- 1 I funerali sono di classe unica.
I trasporti funebri sono a pagamento e/o gratuiti.
Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei Regolamenti comunali è:
 - a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'Amministrazione comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali (prestazioni di necroforo oltre il primo, mezzi di trasporto al seguito del carro funebre per il trasporto dei dolenti, soste per onoranze religiose o civili, anche quando tali onoranze si svolgano presso Istituti ed Enti di ricovero che abbiano al loro interno spazi idonei alla celebrazione delle onoranze stesse, compresi i cimiteri cittadini);
 - b) a carico del comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
- 2 L'Ufficio Cimitero fissa l'orario dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporti tenendo conto, in caso di pluralità di richieste, dell'ora del decesso. Salvo i casi eccezionali da autorizzarsi per iscritto dal Sindaco, non si effettueranno funerali nei giorni di domenica e festivi. Nel caso in cui le festività infrasettimanali dovessero cadere nei giorni di sabato o lunedì i funerali si svolgeranno di norma la domenica. I funerali si effettueranno, comunque, il 26 dicembre ed il lunedì successivo alla Pasqua.
- 3 Qualora sia richiesto dagli interessati il servizio di trasporto dal luogo di decesso ad un luogo intermedio, in tempo diverso dal funerale, questo è a pagamento, secondo le tariffe stabilite.
Tale trasporto deve effettuarsi con le tre modalità seguenti:
 - a) a bara aperta se non sono ancora trascorse le prescritte 24 ore dal decesso;
 - b) a bara coperta se sono trascorse le suddette 24 ore;
 - c) a bara chiusa se sono trascorse le 24 ore e se è già stata eseguita la visita necroscopica.
- 4 Per ogni trasporto funebre proveniente da altro Comune, da altro Stato o diretto ad altro Comune o altro Stato, eseguito per mezzo di terzi autorizzati, senza l'intervento del servizio comunale, è dovuto all'Amministrazione Comunale un diritto fisso, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del DPR 285/90, nella misura stabilita dal Comune. Detto diritto non è dovuto per i trasporti eseguiti da terzi di ceneri o di resti mortali, e per le salme provenienti da altri Comuni trasportate all'obitorio comunale su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e successivamente dirette ad altri Comuni o all'estero. E' dovuto in ogni altro caso, comprese le salme dirette ai forni crematori, indipendentemente dalla successiva destinazione delle ceneri.
- 5 Ai fini dell'applicazione del diritto fisso di cui all'art. 19 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 vale il criterio che il trasporto funebre, dalla partenza da altro comune all'arrivo o viceversa, si esegue col medesimo carro laddove non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o quando la sosta sia limitata al solo svolgimento dei riti religiosi o civili. In tali casi la ditta che esegue il trasporto, sia in entrata che in uscita dal Comune, ne deve dare comunicazione entro 48 ore all'Ufficio comunale incaricato.
- 6 Il trasporto di salme dal luogo del decesso al deposito di osservazione, se avvenuto in luogo pubblico o per accidente, alla sala di autopsia, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, si esegue a cura del Comune, in carro chiuso.

- 7 Il trasporto si intende dal luogo di osservazione, benchè con sosta in luogo di culto, fino al luogo di sepoltura, all'interno del Cimitero.
- 8 La collocazione del feretro nel colombaro, nella tomba o nel campo comune, deve avvenire sotto la sorveglianza di personale incaricato dall'Amministrazione Comunale.
- 9 Le operazioni di collocazione del feretro nel loculo e l'inumazione nel campo comune sono di competenza delle Imprese di Onoranze Funebri (le quali potranno svolgerle direttamente o tramite terzi); le imprese operanti fuori dal territorio comunale potranno avvalersi delle ditte esecutrici dei lavori edili con le modalità di cui all'art. 53 del presente Regolamento.
- 10 L'apertura delle tombe deve essere sempre autorizzata dall'Ufficio Cimitero.
- 11 L'Azienda sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ARTICOLO 14 – Svolgimento del funerale –

Il trasporto e l'accompagnamento sarà fatto dal luogo in cui è posto il feretro a quello stabilito per le esequie ed altre onoranze funebri in forma veloce, seguendo sempre il percorso più breve od altro autorizzato dal Sindaco. terminate le esequie o altre onoranze, il trasporto funebre si dirige sempre in forma veloce al Cimitero per il percorso più breve.

Il trasporto funebre non può sostare lungo il percorso, salvo casi di forza maggiore. In caso di cerimonia di particolare onoranza la sosta è preventivamente autorizzata dal Sindaco.

ARTICOLO 14 bis – Operazioni di estumulazione ordinaria.

Il Comune anche attraverso il gestore dei servizi, cimiteriali, provvederà alle operazioni di estumulazione ordinaria delle salme poste nei loculi del Cimitero Urbano, le cui concessioni risultino scadute e non rinnovate.

In caso di irreperibilità degli aventi diritto di cui alla lettera b), numero 3) dell'art.3 della Legge n.130/2001 e/o nei casi in cui nessun avente diritto abbia fornito indicazioni circa la collocazione dei resti mortali, il Comune o il gestore dei servizi cimiteriali provvederà d'ufficio a depositare nell'ossario comune i resti ossei rinvenuti e in caso di non completa mineralizzazione dei resti, procederà d'ufficio alla cremazione dei fenomeni cadaverici con successivo deposito nel cinerario comune all'interno del cimitero.

Tutte le spese per l'eventuale concessione di cellette ossario/cellette cinerarie, per l'acquisto di cassette di zinco o urna cineraria, per le operazioni di chiusura o di inserimento dei resti in altre tombe o loculi saranno a carico dei richiedenti.

TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI – SEPOLTURE PRIVATE –

ARTICOLO 15 – Cimiteri e sepolture gratuite –

Nel territorio del Comune esistono i seguenti Cimiteri: Urbano, della Frazione Sforzesca, della Frazione Piccolini, della Frazione Morsella.

Nel Cimitero Urbano sono allestiti due sacrari speciali destinati alla tumulazione delle salme dei militari o di civili deceduti per fatti di guerra, nella lotta di liberazione. Tali sepolture sono gratuite.

ARTICOLO 16 - Sepolture private –

A privati od a Enti può essere concesso l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazioni individuali, per famiglie e collettività.

Tali concessioni sono tutte a pagamento e a durata limitata.

Data la natura demaniale di tali beni il diritto d'uso di una sepoltura privata deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.

I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal Comune in conformità degli strumenti urbanistici vigenti.

ARTICOLO 17 – Durata delle concessioni di tombe di famiglia –

La concessione delle tombe di famiglia ha durata di anni trenta con la possibilità di due proroghe trentennali successive per un periodo massimo complessivo di novanta anni. Tale possibilità dovrà risultare espressamente nell'atto di concessione.

Dopo tale periodo, all'atto di riassegnazione della tomba rientrata nella disponibilità comunale, si riconosce agli eredi diretti, o aventi diritto alla sepoltura, la facoltà di prelazione al momento della riassegnazione della tomba stessa.

In questo caso gli stessi saranno esentati dal pagamento del canone dovuto per i monumenti di cui all'art. 33 (Canon per l'uso di monumenti di proprietà comunale).

Restano comunque a carico dei nuovi concessionari, siano essi eredi o no, gli oneri dovuti per l'estumulazione, traslazione e tumulazione in altra sede delle salme ancora presenti nella tomba.

ARTICOLO 18 – Diritto alla sepoltura –

1. Fino a completamento della capienza del sepolcro, salvo quanto disposto dal 3 comma del presente articolo, nelle tombe di famiglia hanno diritto di sepoltura:

- il concessionario;
- il coniuge;
- i discendenti in qualunque grado anche adottivi ed i loro coniugi;
- gli ascendenti.

2. Fino a completamento della capienza del sepolcro, salvo quanto disposto dal successivo 3 comma, possono avere sepoltura, in mancanza di espressa indicazione contraria dei concessionari, formulata con dichiarazione scritta e munita di timbro e data dell'Ufficio Protocollo anteriore alla richiesta di tumulazione, nei riguardi di tutte o di alcune delle seguenti persone:

- fratelli e sorelle, loro coniugi e discendenti;

- ascendenti del coniuge.
3. Un numero di loculi non superiore a quello delle persone concessionarie deve essere loro riservato dopo che venga inoltrata apposita richiesta scritta.
 4. Le persone suddette vengono ammesse nella tomba di famiglia non solo come salme ma anche come resti, ceneri e feti.
 5. Se il concessionario è una comunità o un ente, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri ai sensi dello Statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione
 6. Il concessionario può eccezionalmente consentire, previa autorizzazione del dirigente del servizio, la tumulazione di altri parenti fino al sesto grado e affini che ne abbiano fatto richiesta scritta. Nel caso i concessionari siano più di uno, l'autorizzazione è subordinata all'assenso di tutti.
 7. Nel caso che il concessionario o i concessionari siano deceduti, gli aventi diritto, concordemente, sempre che vi siano loculi disponibili, possono prestare il suddetto assenso anche per la tumulazione delle salme dei propri parenti ed affini sino al sesto grado, con le stesse modalità di cui sopra.
 8. Può altresì essere consentita in seguito a richiesta dei concessionari o degli aventi diritto, sottoscritta alla presenza di un impiegato addetto, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari o aventi diritto. L'eventuale condizione di particolare benemeritenza va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza, con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4/1/68 n. 15 dei concessionari o, in loro mancanza, degli aventi diritto, previo assenso di tutti gli altri concessionari o aventi diritto.
 9. Può essere consentita, inoltre, con le stesse modalità del caso precedente, la tumulazione di persone conviventi, come da certificazione anagrafica, per un periodo minimo di anni tre antecedente alla richiesta di tumulazione.

ARTICOLO 19 – Domande -

Chiunque può ottenere la concessione di una sepoltura privata, mediante il pagamento del corrispettivo stabilito dagli organi competenti.

La relativa domanda dovrà indicare cognome, nome ed indirizzo del richiedente o dei richiedenti nonché tutte quelle altre indicazioni che servano a ben determinare la richiesta. E' consentita la concessione a più persone che dovranno necessariamente sottoscrivere la domanda.

ARTICOLO 20 – Ordine di accoglimento delle domande –

I criteri di accoglimento delle domande sono i seguenti in ordine preferenziale:

- a) essere discendenti del concessionario;
- b) ordine cronologico nella presentazione delle domande, desumibile dalla data di protocollo nel caso di aree concesse per la prima volta o per le quali non si è proceduto al rinnovo della concessione.

Non sono accoglibili le domande di persone che risultino già concessionarie di tombe di famiglia in un cimitero della città.

Le domande di persone concessionarie di sepolture individuali o di colombari o di persone aventi comunque diritto di sepoltura in tomba o colombari, in un cimitero della città, sono accoglibili previa rinuncia al precedente diritto di sepoltura.

ARTICOLO 21 – Non commerciabilità –

Non può essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

E' fatto espresso divieto ai concessionari di cedere o trasmettere il loro diritto di uso, sia totalmente che parzialmente, tanto per atto fra vivi quanto per atto di ultima volontà.

ARTICOLO 22 – Proroga di concessione di tombe di famiglia -

La titolarità delle concessioni può essere estesa, previa autorizzazione scritta di tutti i concessionari ancora in vita, agli aventi diritto alla tumulazione esclusivamente alla scadenza di ogni trentennio dalla data di concessione della tomba di famiglia, limitatamente al periodo fissato dall'art. 15 del presente Regolamento.

Trascorsi sessanta giorni dall'avviso della scadenza ed in mancanza della domanda di proroga, l'area con i loculi cadrà nella libera disponibilità del Comune. Le costruzioni sovrastanti diventeranno di proprietà del Comune senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo. La proroga della concessione verrà accordata quando i richiedenti abbiano ottemperato a tutte le prescrizioni del presente Regolamento e solo dopo aver constatato che sono state eseguite le opere necessarie al decoro e alla buona conservazione della sepoltura e delle opere sovrastanti.

All'atto della proroga della concessione dovrà essere versato al Comune un importo pari al 50% del valore dell'area calcolato secondo la tariffa in vigore al momento della scadenza trentennale.

Gli aventi diritto o facoltà di tumulazione o gli interessati che sottoscrivono l'atto di proroga trentennale delle tombe di famiglia sono soggetti agli stessi obblighi propri dei concessionari, risultanti dal presente Regolamento o dalla legge generale.

Articolo 23 – Durata delle concessioni anteriori al 10/2/1977 -

La durata complessiva di novant'anni è applicata anche alle concessioni a durata illimitata effettuate anteriormente al 10/2/1977 e decorrerà da tale data, fermo restando l'obbligo alla scadenza di ogni trentennio dalla data di concessione, di domandarne la proroga e di corrispondere un importo pari al 50% del valore dell'area calcolato secondo la tariffa in vigore al momento della scadenza trentennale.

Il periodo della proroga entro cui vengono a scadere i novant'anni verrà ridotto in modo adeguato con la conseguente riduzione proporzionale del corrispettivo.

E' pure limitata per la durata di novant'anni a decorrere dal 10/2/1977 la durata delle concessioni perpetue, ferma restando l'esenzione dall'obbligo della richiesta della proroga trentennale. Alle proroghe si applicano le disposizioni risultanti dal precedente articolo 20.

Alla scadenza delle concessioni delle tombe di cui al primo e terzo comma del presente articolo le salme in esse tumulate non possono essere estumulate prima che siano trascorsi trent'anni dalla data della sepoltura.

ARTICOLO 24 – Concessioni e spese -

Le concessioni originarie e le relative proroghe debbono costituire oggetto di determinazione dirigenziale.

Le spese inerenti e conseguenti agli atti di concessione e proroga sono a carico dei concessionari o, comunque, dei richiedenti.

ARTICOLO 25 – Manutenzione della sepoltura -

Il concessionario, i suoi successori e, comunque, gli interessati alla proroga e di questa firmatari, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se necessario, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose.

ARTICOLO 26 – Recupero a favore del Comune -

- a) aree libere: il concessionario di una area per tomba di famiglia o per collettività sulla quale non siano eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi. Il Comune rimborserà il 50% del valore della concessione in proporzione agli anni non usufruiti, alla tariffa in vigore al momento della rinuncia.
- b) Aree con parziale costruzione: se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre un mese dalla rinuncia.
- c) Rinuncia ai diritti e cessione delle opere: i titolari di tomba di famiglia o per collettività possono volontariamente cedere i diritti relativi e la proprietà delle opere in soprassuolo al Comune.

ARTICOLO 27 – Rinuncia di un contitolare -

La rinuncia da parte di un contitolare a favore di tutti gli altri contitolari costituisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare da atto sottoscritto dagli interessati alla presenza di un impiegato addetto.

ARTICOLO 28 – Decadenza della concessione e revoca -

La decadenza dalle concessioni per sepolture private può essere dichiarata, senza rimborso del corrispettivo versato, previa diffida, per i seguenti motivi;

- a) quando per morte dei concessionari o per mancanza di discendenti o per altre cause le sepolture non sono tenute in buone condizioni di manutenzione e le costruzioni sovrastanti costituiscono un pericolo per le persone;

- b) per mancata costruzione della tomba entro tre anni dalla data dell'atto di concessione dell'area;
- c) per inadempienze di ogni altro obbligo previsto nella medesima concessione;
- d) qualora nel corso dei lavori vengano accertate difformità delle opere rispetto al progetto e il concessionario benchè diffidato, non ottemperi all'invito nel termine prescritto.

La decadenza viene pronunciata con apposita determinazione Dirigenziale, su segnalazione scritta dell'Ispettore dei Cimiteri, con la quale si disporrà anche per la sistemazione delle salme o dei resti esistenti nella sepoltura.

La concessione di ogni tipo di sepoltura può essere revocata per esigenze generali dei Cimiteri.

ARTICOLO 29 – Area –

Gli appezzamenti destinati alle tombe di famiglia comprendono la metà del passaggio compreso tra tomba e tomba ed il muro di cinta corrispondente, quando esiste la cui superficie però non rientra nel calcolo del valore dell'area. Il concessionario è tenuto comunque alla manutenzione ordinaria dello stesso. Nel caso in cui la superficie del muro, sia stata comunque considerata nella determinazione del valore dell'area in concessione, la manutenzione dello stesso è di competenza dell'ente concedente.

I concessionari di sepolture private hanno l'obbligo di delimitare convenientemente lo spazio da loro occupato e di indicare a loro cure e spese, con conveniente materiale, il recinto, campo, sezione e numero della particella.

E' fatto divieto di suddividere particelle già delimitate.

ARTICOLO 30 – Tumulazione plurima -

Nelle tombe di famiglia è consentita, all'interno del medesimo loculo, la tumultazione di due o più urne ossario o urne cinerarie, nel rispetto delle norme che precedono.

ARTICOLO 31 – Cessazione delle sepoltura -

Allo scadere della sepoltura o in caso di rinuncia o decadenza o revoca il Comune rientra nella disponibilità dell'area.

ARTICOLO 32 - Opere di pregio artistico o storico -

Le opere giudicate di pregio artistico o storico saranno conservate e potranno essere destinate in altro luogo o date nuovamente in concessione con l'area con il canone fissato secondo l'articolo seguente:

Il manufatto resta di proprietà del Comune con l'obbligo a carico del nuovo concessionario di riservare alle salme ivi tumulate la destinazione decisa dall'Amministrazione Comunale e di provvedere alla normale manutenzione nonché alla conservazione dell'originaria concezione artistica della sepoltura.

ARTICOLO 33 – Canone per l'uso di monumenti di proprietà comunale -

L'Amministrazione Comunale determinerà di volta in volta sulla base della valutazione economica dell'opera da parte del Servizio Cimiteriale il canone da applicarsi per l'uso dei monumenti e dei loculi di proprietà Comunale in aggiunta a quello per l'uso delle aree. La durata dell'uso dei monumenti è pari a quella della concessione dell'area.

ARTICOLO 34 – Segnalazione di scadenza della sepoltura -

Le scadenze sia delle inumazioni che delle sepolture a pagamento saranno rese note con appositi cartelli che saranno affissi agli ingressi dei cimiteri.

Tali affissioni saranno effettuate almeno un anno prima della scadenza.

L'Amministrazione Comunale comunicherà ai concessionari ed in loro mancanza ad uno degli aventi diritto, il quale è tenuto a darne notizia agli eventuali altri cointeressati, la scadenza trentennale delle concessioni.

TITOLO V- CONCESSIONI CIMITERIALI – COLOMBARI –

ARTICOLO 35 – Colombari -

E' consentita mediante pagamento del corrispettivo stabilito dall'Organo competente, la tumulazione di salme in appositi colombari costruiti a cura e spese del Comune.

ARTICOLO 36 – Durata delle concessioni dei colombari –

(Art. modificato con deliberazione di C.C. n. 55 dell'08/09/2008)

- 1 - La concessione dei loculi e delle sepolture singole è individuale e nominativa ed ha durata di anni 30 , (periodo minimo di tumulazione richiesto);**
- 2 Se il concessionario è persona vivente, vedi art. 37 del presente regolamento la concessione, all'atto della tumulazione del concessionario, viene automaticamente prorogata per un periodo pari agli anni intercorsi tra la data della concessione e il decesso del concessionario**
- 3 Nel caso in cui alla scadenza dei 30 anni il concessionario risulti ancora in vita potrà richiedere il rinnovo della concessione per un ulteriore periodo di anni 30;**
- 4 Alla scadenza dei 30anni di tumulazione la concessione potrà essere prorogata per altri 15 (quindici) anni, previa richiesta di qualsiasi interessato.**
- 5 Ad ogni rinnovo o proroga dovrà essere versato il corrispettivo dovuto a norma delle tariffe in vigore al momento.**

ARTICOLO 37 – Criteri concessioni dei colombari –

I colombari sono concessi a favore di persone già decedute eccettuato il caso di prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di altro parente di primo grado premorto.

Qualora il beneficiario sia tumulato altrove la concessione decade automaticamente ed il colombaro rientra nella disponibilità del Comune che rimborserà il 30% della somma relativa agli anni residui, calcolata alla tariffa in vigore al momento della decadenza.

I colombari possono essere concessi anche per il trasferimento di salme già precedentemente tumulate in tomba, detraendo dal trentennio di concessione il periodo precedente di tumulazione calcolato dalla data di morte. La concessione del colombaro è a tariffa intera quando la traslazione della salma avviene entro cinque anni dalla data della morte, a tariffa ridotta proporzionalmente quando la traslazione avviene dopo il quinquennio.

I colombari possono essere concessi anche per il trasferimento di una salma già precedentemente tumulata in altro colombaro unicamente per consentire l'avvicinamento al coniuge o a parenti entro il secondo grado, in prossimità dell'ultima salma tumulata, nel limite della disponibilità di colombari.

La nuova concessione avrà durata pari al numero di anni residui al raggiungimento del trentennio.

Solo nell'ipotesi di concessione di colombaro di tariffa più elevata rispetto a quella del precedente dovrà essere pagata la differenza di prezzo per il numero di anni residui al raggiungimento del trentennio, applicando le tariffe in vigore al momento del trasferimento. Sarà in ogni caso dovuto al Comune un rimborso spese per le attività amministrative connesse al rilascio della nuova concessione. Sono a totale carico dei richiedenti le spese per i lavori di tumulazione ed estumulazione relativi al trasferimento della salma, nonché quelle di ripristino del loculo reso disponibile.

Non è ammessa in nessun caso la sostituzione del nominativo del beneficiario.

Nei colombari è possibile tumulare, oltre la salma, cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi fino a capienza.

Tutte le spese dell'atto di concessione sono a carico del richiedente.

Può essere concesso il trasferimento per avvicinamento di persone conviventi, come da certificazione anagrafica, per un periodo minimo di anni tre, sempre nei limiti della disponibilità di loculi.

ARTICOLO 38 – Scadenza della concessione –

Scaduta la concessione il colombaro rientra nella libera disponibilità del Comune. Per quanto riguarda gli avvisi di scadenza si applica ai colombari quanto previsto all'art. 33.

TITOLO VI - CONCESSIONI CIMITERIALI – CELLETTE OSSARIO – SEPOLTURE FUORI DAI CIMITERI

ARTICOLO 39 – Cellette ossario –

Le cellette ossario sono concesse in uso ai privati per anni 30 decorrenti dalla data di tumulazione dei resti ossei o delle ceneri, con possibilità di rinnovo per altri 30 anni previo pagamento della tariffa stabilita.

Le spese relative agli atti di concessione, inerenti e conseguenti, sono a carico dei concessionari.

ARTICOLO 40 – Nominatività delle concessioni –

La concessione di celletta ossario è sempre nominativa e gli assegnatari non possono essere sostituiti da altri, pena la decadenza.

E' possibile la doppia tumulazione di resti ossei o di ceneri di coniugi o di parenti fino al II grado.

In tal caso, comunque, non varierà né il periodo di concessione né quello di eventuale rinnovo.

E' parimenti possibile, con le modalità di cui sopra, la tumulazione di resti o ceneri di conviventi da più di tre anni, come da risultanze anagrafiche.

ARTICOLO 41 – Rinuncia –

In caso di rinuncia alla concessione il Comune rimborserà il 30% dell'importo relativo agli anni residui della concessione.

ARTICOLO 42 – Sepulture fuori dai cimiteri

1. la cappella privata gentilizia costruita fuori del cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri e ossa della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi more uxorio.
2. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal Comune del luogo in cui è o sarà situata la cappella, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentite l'ASL e l'ARPA.
3. I progetti di cui al comma 2 riportano, oltre alla caratteristica della cappella, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.
4. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di beni culturali ed ambientali.
5. I tumuli presenti nelle cappelle private gentilizie devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private nei cimiteri. Tale cappelle non sono aperte al pubblico.
6. La costruzione, modifica o ampliamento delle cappelle gentilizie, nonché il loro uso, sono consentiti soltanto quando siano circondate da una zona di rispetti con un raggio, dal perimetro della costruzione, minimo di 25 metri e massimo di 50 mt. E siano dotate di una capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario o cinerario. Tale zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità.
7. Le cappelle gentilizie private e i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 27 luglio 1934, n. 126, e s.m.i. sono soggetti a quanto stabilito dal presente regolamento.

ARTICOLO 43 – Tumulazioni privilegiate

Le tumulazioni privilegiate, autorizzate ai sensi dell'articolo 9, comma 7, lettera c), della legge regionale sono realizzate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, in quanto applicabile, nonché dei vincoli relativi ai beni ambientali, storici ed artistici.

TITOLO VII - INUMAZIONI

ARTICOLO 44 – Campi comuni –

In ciascun Cimitero del Comune vi sono campi comuni per inumazioni. Nei campi comuni devono essere inumate le salme che, seconde le norme di legge vigenti, devono essere ricevute nei cimiteri cittadini e per le quali non venga richiesta altra destinazione o non esista diritto alla tumulazione in sepolture private a pagamento. Le inumazioni nei campi comuni hanno durata di dieci anni.

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo di materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Sul cippo, sempre a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento. E' permessa la posa di opere a cura e spese dei richiedenti.

TITOLO VIII - OPERE

ARTICOLO 45 – Dimensioni delle opere –

Le nuove opere inerenti alle sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa e non devono comunque superare mt. 3,50 di lunghezza, mt. 3,00 di larghezza con altezza massima di mt. 1,80.

Le cappelle non devono superare le seguenti dimensioni: mt. 5,00 di lunghezza; mt. 4,50 in larghezza; altezza mt. 4,00.

Le edicole non devono superare le seguenti dimensioni: mt. 4,50 sia in lunghezza che in larghezza con altezza massima di mt. 4,00.

E' vietato riunire per un'unica costruzione due o più aree.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

ARTICOLO 46 – Progetti –

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal gestore del Cimitero previa autorizzazione o concessione comunale.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

ARTICOLO 47 – Comunicazione inizio lavori –

Coloro che assumono lavori nei cimiteri non potranno iniziarli se non autorizzati dal gestore del cimitero, dando avviso almeno una settimana prima dell'inizio degli stessi.

ARTICOLO 48 – Divieto di cantiere e asporto rottami –

I materiali non potranno essere introdotti se non già portati a completa lavorazione. E' vietato formare cantieri di lavoro entro il recinto del Cimitero. Vi potranno essere effettuati i tagli per le connesure di pietre quando ciò sia tecnicamente riconosciuto indispensabile dal Gestore dei Cimiteri.

La terra ed i rifiuti provenienti da scavi, da costruzioni ecc. dovranno essere sollecitamente asportati dai cimiteri a cura e spese dell'esecutore dei lavori e smaltiti conformemente al D.Lgs. 22/1997 (art. 21 lett. D; art. 7 comma 2 lett f). In caso di inottemperanza i lavori saranno eseguiti dal Comune a spese degli inadempienti.

E' vietato agli esecutori dei lavori l'accesso ai Cimiteri con mezzi meccanici pesanti.

ARTICOLO 49 – Opere nei campi comuni –

Nei campi comuni è permessa la posa di croci, lapidi ed altri segni funebri in pietra o in marmo, purchè rispettino le seguenti misure per i feretri di persone adulte: altezza mt. 1,60; lunghezza mt. 1,60; larghezza mt. 8,80. Per i feretri di bambini le misure massime sono le seguenti: altezza mt. 1,00; lunghezza mt. 0,70; larghezza mt. 0,35.

Per collocare questi segni funebri sarà in ogni caso richiesto regolare permesso al Gestore del Cimitero ed i richiedenti dovranno uniformarsi alle prescrizioni che verranno date in proposito.

Sopra le fosse comuni sono vietate le opere in muratura, cordonetti in cemento, piccole cancellate in ferro o altro.

ARTICOLO 50 – Ornamenti –

Sui colombari e sugli ossari sono ammessi portafiori di marmo, bronzo o altro metallo, esclusi il ferro e la ghisa, della sporgenza massima di cm. 15 dalla fascetta di rivestimento. I medaglioni in rilievo non potranno sporgere oltre cm. 10 misurati come sopra.

Sui colombari e ossari è vietato applicare portalumi per illuminazione a cera e ad olio.

ARTICOLO 51 – Opere non regolari –

Qualsiasi opera eseguita in difformità delle prescrizioni legislative e regolamentari, nonché dei provvedimenti di approvazione deve essere riportata a conformità con responsabilità solidale del concessionario o della ditta assuntrice dei lavori.

In caso di inottemperanza i lavori saranno eseguiti dal gestore del cimitero a spese degli inadempienti.

TITOLO IX - DITTE EDILI AMMESSE A LAVORARE NEI CIMITERI

ARTICOLO 52 – Requisiti richiesti –

Le ditte incaricate di eseguire lavori all'interno dei cimiteri per conto dei concessionari di sepolture, devono inoltrare al gestore del cimitero domanda corredata dalle dichiarazioni o certificazioni richieste.

Le ditte sono tenute al versamento di un deposito cauzionale, nonché di una quota fissa, a titolo di contributo spese, i cui importi sono stabiliti dal gestore del servizio.

E' vietato alle ditte svolgere nei cimiteri azione di accaparramento dei lavori, pubblicità ed attività comunque censurabili.

Le Ditte incaricate di eseguire lavori all'interno dei cimiteri per conto dei concessionari di sepolture sono tenute a comunicare preventivamente all'Ispettore dei Cimiteri i nominativi delle persone addette ai lavori e a trasmettere il relativo piano di sicurezza.

Le ditte rispondono per quanto compiuto dai loro incaricati.

ARTICOLO 53 - Lavori connessi alla tumulazione ed estumulazione –

I lavori edili connessi alla tumulazione ed estumulazione delle salme sono a carico dei concessionari e saranno eseguiti direttamente dal gestore del cimitero, o da ditta dallo stesso incaricata, previo espletamento di gara pubblica.

TITOLO X - PIANO CIMITERIALE

ARTICOLO 54 –

Il Comune, in intesa con il gestore del cimitero, è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dei piani stessi, da redigere in conformità alla legge e al regolamento regionali.

TITOLO XI - POLIZIA CIMITERIALE

ARTICOLO 55 – Divieto di ingresso –

Salvo speciali permessi rilasciati dal gestore del Cimitero l'ingresso ai Cimiteri è ammesso solo a piedi.

ARTICOLO 56 – Illuminazione –

Le candele o i lumi devono essere racchiusi in apposito contenitore ad evitare qualsiasi sgocciolamento.

L'illuminazione elettrica votiva è fornita esclusivamente dal gestore del cimitero, alle condizioni di abbonamento debitamente approvate.

TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 57 – Disciplina transitoria –

Per i colombari concessi a persone viventi prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, il rinnovo dovrà essere chiesto per un periodo tale da garantire la permanenza nel loculo della salma per 45 anni dalla tumulazione.

In tali casi dovrà essere corrisposta una somma calcolata al 25% della tariffa vigente al momento della richiesta di rinnovo, anche a sanatoria dell'eventuale precedente periodo in cui la concessione non è stata rinnovata. Il calcolo verrà effettuato in rapporto al numero di anni per cui si richiede il rinnovo.

ARTICOLO 58 – Sanzioni –

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, salvo le responsabilità penali, qualora il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi degli artt. 106, 107, 108, 109, 110 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con RD 3/3/1934 n. 383. La violazione delle disposizioni contenute nel regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma del Regolamento stesso.

ARTICOLO 59 – Rinvio –

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali approvato dalla Regione Lombardia con legge n. 22 del 18/11/2003, e allegato al DGR n. 18111 del 9/7/04.